

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 23.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 2 aprile 2010, il ricorrente, rappresentato da un legale, lamenta l'invalidità del contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico, stipulato con l'intermediario per un importo di euro 2.700,00 liquidato in data 29 febbraio 2008, a causa della «omessa indicazione del T.A.E.G., in virtù degli artt. 117 e 124 del T.U.B.». Espone il ricorrente che «Dall'esame della copia del contratto di finanziamento di cui in oggetto, così come sottoscritta dal ricorrente e contestualmente al medesimo consegnata al momento della stipula, risulta come, nonostante il contenuto necessario e fondamentale previsto ex lege dall'art. 124 del D.Lgs. nr. 385/1993 (T.U.B.) per i contratti di credito al consumo, come è quello oggetto della questione, il detto contratto era ed è privo, oltre che della descrizione del bene oggetto dell'acquisto finanziato, anche e soprattutto



dell'indicazione del TAEG (oltre che, addirittura, del prezzo del finanziamento e del costo totale del medesimo, ovvero del totale degli interessi da pagare)».

Sulla base di tali contestazioni, il cliente presentava reclamo all'intermediario con raccomandata del 3 dicembre 2009, rilevando la nullità parziale del contratto di finanziamento, con relativa sostituzione della mancata indicazione del T.A.E.G applicabile con il «*tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto*», ex art. 124 del T.U.B. Ne derivava, secondo il cliente, che «*il tasso da applicare al finanziamento di 2.700,00 € richiesto dal [ricorrente], doveva essere ed è quello pari al 3,88% (tasso minimo del BOT 2007)*», e che «*applicando il detto TAEG al contratto di finanziamento [...], il ricorrente, doveva e dovrà rimborsarVi la somma complessiva di 2.735,16 €*». Attraverso la medesima comunicazione, il cliente recedeva dal contratto di finanziamento «*attraverso il pagamento in favore della intermediario della somma di 2.163,48 €*», quale differenza tra l'importo complessivo sopra indicato e quanto fino a quel momento versato.

La lettera veniva riscontrata dall'intermediario con nota del 18 dicembre 2009, «*per evidenziare che le irregolarità [...] lamentate non sono in alcun modo ascrivibili alla ns. Società in quanto il contratto di finanziamento ci è stato trasmesso dal venditore convenzionato che ha presenziato alla compilazione e sottoscrizione del medesimo, sotto la propria responsabilità*». L'intermediario allegava, inoltre, copia del contratto di finanziamento in contestazione, «*nella quale risultano chiaramente indicati sia l'oggetto del finanziamento sia il TAEG*».

Replicava il ricorrente con nota del 7 gennaio 2009, confermando le eccezioni di invalidità già sollevate nei confronti dell'intermediario ed evidenziando di avere «*già provveduto a recedere dal contratto di cui in oggetto, attraverso il pagamento in data 31.12.2009, della somma dovuta e determinata in virtù della normativa vigente di 2.163,48 €*».

Seguiva ulteriore riscontro dell'intermediario con raccomandata del 16 febbraio 2010, confermando che «*il contratto è perfettamente valido e vincolante*». Con riguardo specifico al recesso esercitato dal cliente, sottolineava il medesimo istituto di credito che «*il bonifico del 7/01/2010 di € 2.163,48 versato dal ricorrente con l'intenzione di estinguere la pratica non è sufficiente al saldo ed è stato perciò registrato a copertura delle rate fino a quella del 27/02/2011 e parte di quella seguente*».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A mezzo del presente ricorso, quindi, il ricorrente *«chiede che l'A.B.F. accerti e dichiari la nullità parziale del contratto di finanziamento nr° [omissis]/PF per l'omessa indicazione del T.A.E.G., in virtù degli artt. 117 e 124 del T.U.B. Per effetto del sopra indicato accertamento, ed in base alla sostituzione automatica di diritto prevista dal quinto comma, lettera a) dell'art. 124 del d. lgs. 385/1993 (T.U.B.), si chiede che l'A.B.F. accerti e dichiari che, nel sopra indicato contratto, stante l'omissione, il T.A.E.G. dovrà equivalere al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, ovvero dovrà applicarsi di diritto il 3,88% (BOT anno 2007)»*.

Replica l'intermediario a mezzo di controdeduzioni del 6 maggio 2010, evidenziando che il *«contratto di finanziamento a mani della scrivente è completo in tutti i suoi elementi compresi il T.A.E.G.»*, e che *«alla data della liquidazione l'intermediario ha inviato al ricorrente lettera di conferma del finanziamento che, peraltro, espone le condizioni finanziarie e contrattuali nelle quali è compreso il T.A.E.G. fissato al 20,77%»*. Di qui *«l'impossibilità di applicare automaticamente e di diritto le condizioni richieste»* dal ricorrente.

Diritto

La questione principale sottesa alla presente controversia riguarda la pretesa nullità parziale del contratto di finanziamento concluso *inter partes*, nella parte in cui non recherebbe l'indicazione del TAEG. Nullità da valutare alla stregua delle disposizioni di legge in materia di credito al consumo.

Categoria, quest'ultima, in cui il finanziamento in oggetto certamente rientra, atteso che *«Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)»* (art. 121, primo comma, TUB). Il TAEG rientra tra le indicazioni richieste in capo ai contratti di credito al consumo a norma dell'art. 124, comma 2, lett. c, TUB. L'applicazione al caso di specie della norma deve passare attraverso la considerazione degli aspetti specifici che caratterizzano il perfezionamento del contratto di finanziamento oggetto della presente controversia.

Dall'esposizione resa dalle parti in causa e dall'esame della documentazione versata agli atti del giudizio, è ragionevole ritenere che la modalità perfezionativa del rapporto abbia avuto il seguente svolgimento. Il consumatore ha riempito e sottoscritto un modulo di richiesta di finanziamento privo dell'indicazione del TAEG. L'intermediario ha successivamente inviato una "lettera di conferma del finanziamento" (da lui così definita nelle sue controdeduzioni) contenente l'indicazione del TAEG, il quale è stato altresì riportato nel modulo sottoscritto dal ricorrente, che – come detto – originariamente ne era privo.

In questa prospettiva, la valutazione del procedimento perfezionativo del contratto si snoda in due alternative: A) che il modulo sottoscritto dal ricorrente, privo dell'indicazione di un elemento essenziale attinente all'oggetto contrattuale (il TAEG), valga come proposta contrattuale: in questo caso la "lettera di conferma" della banca, recando un elemento nuovo (il TAEG), non presente nella proposta, risulterebbe da questa difforme e non potrebbe valere come accettazione, bensì come nuova proposta, ai sensi dell'art. 1326, comma 5, c.c. ;B) che il modulo sottoscritto dal ricorrente valga invece come adesione all'offerta bancaria e dunque la sua sottoscrizione abbia determinato la conclusione del contratto.

Nel primo caso, dovrebbe giungersi a negare che si sia concluso un valido contratto, dal momento che non risulta che il consumatore abbia mai accettato per iscritto la "nuova proposta". Nel secondo caso, invece, il contratto si sarebbe bensì concluso, ma senza indicazione del TAEG. Di talché la "conferma" della banca avrebbe avuto, in sostanza, un'efficacia modificativa del contenuto contrattuale, introducendovi un elemento originariamente mancante. Siffatta modificazione non sarebbe tuttavia efficace o comunque opponibile al consumatore, in quanto da lui non accettata per iscritto.

A fronte delle indicate alternative, il Collegio ritiene quella *sub B)* maggiormente fondata, dovendosi anche tener conto che, al di là di ogni considerazione formale, il rapporto tra banca e cliente ha avuto comunque esecuzione.

Giova poi sottolineare che la *ratio* ispiratrice delle norme contenute nell'art. 124 TUB, è senza dubbio quella di far sì che il consumatore, nel momento in cui appone una firma (e, data la prescrizione della forma scritta, il momento rilevante non può essere altro che quello della sottoscrizione del modulo), abbia piena cognizione dell'oggetto contrattuale, e in particolare del TAEG, che costituisce l'elemento più rilevante dal punto di vista della valutazione economica



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'operazione. Non si può dunque non rilevare che qualsiasi modalità perfezionativa difforme da quella che consenta l'acquisizione di questa consapevolezza, nel momento considerato rilevante, viene a scontrarsi con lo scopo fatto proprio dalla norma di legge, determinando l'invalidità dell'operazione e le conseguenze previste dalla legge.

In particolare, e per le ragioni testé delineate, nel caso di specie deve ritenersi si sia concluso un contratto privo della indicazione del TAEG, come tale nullo per violazione della prescrizione di legge ex art. 124, comma 2, lett. c, TUB. Si tratterà di nullità parziale, relativa alla clausola del TAEG, che, in forza della previsione di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., sarà sostituita di diritto dalla previsione di legge, ai sensi del comma 5, lett. a, del citato art. 124.

Il ricorso è suscettibile di accoglimento e pertanto il Collegio, dichiarata la nullità parziale del contratto, relativamente alla clausola che non reca l'indicazione del TAEG, e accertata la sostituzione di tale clausola con la norma contenuta nell'art. 124, comma 5, lett. a, Testo Unico Bancario, accerta il diritto del ricorrente a corrispondere, in sede di recesso dal contratto e di restituzione del finanziamento all'intermediario, l'importo finanziato con una maggiorazione corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici precedenti la conclusione del contratto - vale a dire al tasso del 3,88 per cento annuo – al netto delle penali contrattuali.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS